



Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di messa a disposizione dell'Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “*Agente della riscossione*”, l'Ente pubblico economico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate;
- b) “*debitori*”, tutti i titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei cui confronti risultano partite di ruolo o carichi affidati all'Agente della riscossione;
- c) “*coobbligati*”, i soggetti tenuti in solido con i debitori all'adempimento del medesimo debito;

- d) “*terzi pignorabili*”, i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura;
- e) “*fatture elettroniche*”, documenti informatici strutturati in formato XML, trasmessi per via telematica al Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitati al soggetto ricevente.

2. Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione

2.1. Il presente provvedimento definisce le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-*bis*, lettera b-*ter*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle fatture.

2.2. In particolare, con la citata disposizione, all’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’*Agente della riscossione* i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle *fatture elettroniche* emesse da *debitori* e dai loro *coobbligati* nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso *terzi pignorabili*.

3. Dati messi a disposizione

3.1. L’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’*Agente della riscossione* i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai *debitori* e dai loro *coobbligati* nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

3.2. I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’*Agente della riscossione* sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:

- a) codice fiscale;
- b) partita IVA;
- c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
- d) domicilio fiscale.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati

La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’*Agente della riscossione*, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (*as is*), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in *file* protetti con una *password* robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.

Per la soluzione a regime (*to be*), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati.

5. Trattamento dei dati personali

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. *b*) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “*Regolamento*”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

è individuata nell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

5.2. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del *Regolamento*.

5.3. Al fine di garantire la minimizzazione dei dati trasmessi, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e l'*Agente della riscossione* territorialmente competente procedono a definire il numero delle posizioni da segnalare, tenendo conto delle caratteristiche sociali, economiche e produttive del territorio, nonché della capacità operativa dell'Agente della riscossione. L'attività sarà svolta, nel rispetto della normativa vigente, seguendo i principi di proporzionalità, non eccedenza ed applicando criteri di gradualità nell'attivazione delle procedure di pignoramento.

5.5. L'Agenzia delle entrate e l'*Agente della riscossione* operano quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto di competenza.

5.6. L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di essi agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

5.7. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del *Regolamento*.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l'obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.

L'articolo 1, comma 118, della suddetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha previsto che, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, deve essere emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di attuazione della disposizione di cui alla lettera *b-ter*) sopra citata.

Ciò posto, come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l'estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all'esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi.

La disciplina previgente prevedeva già l'utilizzo dei dati delle *fatture elettroniche* da parte della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma *5-bis*, lettere a) e *b-bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all'*Agente della riscossione*, in coerenza con la "Riforma dell'Amministrazione fiscale" prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ai sensi del comma *5-ter*, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le finalità di cui al comma *5-bis* - che ricomprende oggi anche la lettera *b-ter*) - l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del *Regolamento* e del Codice della *privacy*.

Pertanto, con il presente provvedimento, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma *5-bis*, lettera *b-ter*) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 marzo 2008, recante “*Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze*”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, recante “*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”;

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 maggio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente